

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 luglio 2025, n. 079/Pres.

Regolamento ai sensi dell'articolo 4, commi da 15 a 18, della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, per l'efficiamento energetico degli edifici.

Modifiche e integrazioni approvate da:

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, c. 20, L.R. 19/2025 (B.U.R. 31/12/2025, S.O. n. 32), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nel 2026 prioritariamente le domande di concessione dei contributi ammissibili a finanziamento e presentate nel 2025 ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento.

DPRReg. 19/1/2026, n. 03/Pres. (B.U.R. 23/1/2026, S.O. n. 3).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Definizioni
Art. 3	Beneficiari
Art. 4	Importo e cumulabilità del contributo
Art. 5	Interventi che rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di Stato
Art. 6	Interventi finanziabili
Art. 7	Spese ammissibili
Art. 8	Presentazione della domanda di contributo
Art. 9	Istruttoria delle domande di contributo
Art. 10	Valutazione delle domande di contributo
Art. 11	Formazione della graduatoria
Art. 12	Concessione ed erogazione anticipata del contributo
Art. 13	Modifiche agli interventi
Art. 14	Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
Art. 15	Vincolo di destinazione
Art. 16	Revoca o rideterminazione del contributo
Art. 17	Disposizioni transitorie
Art. 18	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025), disciplina i contributi, a favore dei Comuni, degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali di contributi finalizzati all'efficientamento energetico degli edifici ubicati nel territorio regionale, di proprietà del Comune, adibiti ad uso pubblico, e di proprietà degli enti pubblici di ricerca e delle Università statali, destinati ad uso istituzionale, concernenti:

- a) la progettazione e la realizzazione di interventi di risparmio energetico;
- b) la progettazione e la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e delle relative opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, destinati all'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili).

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) opere connesse: i servizi ausiliari di impianto e le opere necessarie alla connessione alla rete elettrica;
- b) involucro di un edificio: gli elementi integrati di un edificio che ne separano l'interno dall'ambiente esterno;
- c) sistema tecnico per l'edilizia: l'apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda per uso domestico, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia rinnovabile e lo stoccaggio di energia in loco, o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili;
- d) impianto di riscaldamento: un complesso dei componenti necessari per un trattamento dell'aria interna che permette di aumentare la temperatura;
- e) impianto di condizionamento d'aria: un complesso dei componenti necessari per un impianto di trattamento dell'aria interna che permette di controllare o abbassare la temperatura;
- f) impianto di ventilazione: un sistema tecnico per l'edilizia che immette aria esterna in uno spazio sfruttando mezzi naturali o meccanici;
- g) impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di

- acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;
- h) energia primaria: l'energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione;
 - i) diagnosi energetica: elaborato tecnico che relaziona ed analizza gli usi e i consumi dell'energia, individua e quantifica i flussi energetici e le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;
 - j) edificio a uso pubblico: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, adibita ad attività di interesse pubblico;
 - k) edificio a uso istituzionale: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi, adibita ad attività istituzionali proprie dell'ente;
 - l) enti pubblici di ricerca e Università statali: le università degli studi di Trieste e di Udine e gli enti di ricerca rientranti nel Sistema Scientifico e dell'Innovazione del Friuli Venezia Giulia (SIS FVG) di cui all'Accordo di programma sottoscritto nel 2016 e rinnovato ad ottobre del 2021 dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (MAECI), dal Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e dall'Amministrazione regionale.

Art. 3 (Beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
- a) i Comuni proprietari dell'immobile destinato ad uso pubblico e oggetto di intervento;
 - b) gli enti pubblici di ricerca proprietari dell'immobile destinato ad uso istituzionale oggetto di intervento e ubicato nel territorio regionale;
 - c) le Università statali proprietarie dell'immobile destinato ad uso istituzionale oggetto di intervento e ubicato nel territorio regionale.

Art. 4 (Importo e cumulabilità del contributo)

1. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 1, è concesso, per ciascuna domanda, fino all'importo massimo di euro 2.000.000,00.

2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, i contributi per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono concessi nella misura pari al 70 per cento della spesa ammissibile.

3. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 5, i contributi per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi nella misura pari al 40 per cento della spesa ammissibile.

4. Il contributo è cumulabile con altri contributi o incentivi pubblici nel limite dell'importo della spesa ammissibile sostenuta e nel rispetto delle regole di cumulo di cui all'articolo 8 del regolamento (UE) n. 651/2014. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici, in relazione ai quali si rimanda alle normative di settore.

Art. 5

(Interventi che rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di Stato)

1. Qualora l'intervento sia rilevante ai fini della normativa in materia di aiuto di Stato, i contributi sono concessi nei limiti e secondo la disciplina prevista dai capi I e II del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, nonché dagli articoli 38 bis e 41, ove applicabili, del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014.

2. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono concessi ai sensi dell'articolo 38 bis del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, inerente gli aiuti agli investimenti per misure di efficienza energetica relative agli edifici, fino al massimo del 30 per cento della spesa ammissibile ovvero del 35 per cento qualora il beneficiario si trovi in una delle zone individuate tra quelle che soddisfano le condizioni di compatibilità di cui all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), come individuate nella Carta italiana degli aiuti a finalità regionale in vigore.

3. I contributi per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), sono concessi ai sensi dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione Europea, del 17 giugno 2014, inerente gli aiuti agli investimenti per la promozione di energia da fonti rinnovabili, di idrogeno rinnovabile e di cogenerazione ad alto rendimento, fino al massimo del 40 per cento della spesa ammissibile.

4. Qualora il contributo sia concesso ai sensi dei commi 2 e 3, i costi ammissibili sono i costi complessivi dell'investimento e l'intervento oggetto del contributo deve garantire il rispetto dei requisiti indicati agli articoli 38 bis e 41 del regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 6

(Interventi finanziabili)

1. Sono finanziabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), i seguenti interventi:

- a) isolamento termico di strutture opache orizzontali e verticali delimitanti il volume climatizzato;
- b) sostituzione di serramenti ed infissi delimitanti il volume climatizzato;
- c) sostituzione dei generatori di calore degli impianti di riscaldamento con sistemi a pompa di calore o caldaia ibrida aventi efficienza maggiore rispetto ai sistemi esistenti;
- d) sostituzione dei generatori di freddo degli impianti di condizionamento d'aria con sistemi aventi efficienza maggiore rispetto ai sistemi esistenti;
- e) sostituzione dei terminali di emissione degli impianti di riscaldamento o condizionamento d'aria;
- f) sostituzione dei sistemi di produzione di acqua calda sanitaria tradizionali (boiler elettrici o sistemi alimentati da altro combustibile) con sistemi a pompa di calore o a collettore solare;
- g) installazione di sistemi di schermatura o ombreggiamento dei serramenti con esposizione da Est a Ovest passando per il Sud, fissi o mobili, non trasportabili;
- h) installazione o sostituzione di sistemi di ventilazione meccanica controllata;
- i) sostituzione dei sistemi di illuminazione interna e delle pertinenze esistenti con sistemi di illuminazione a LED;
- j) installazione di sistemi di automazione e controllo per il monitoraggio, la registrazione, l'analisi e l'adeguamento dell'uso dell'energia;
- k) installazione di sistemi di automazione e controllo per il monitoraggio della qualità degli ambienti interni;
- l) installazione di sistemi di automazione e controllo dell'illuminazione.

2. Sono finanziabili ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), i seguenti interventi:

- a) installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, con l'esclusione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di sostituzione, anche parziale, di impianti preesistenti;
- b) realizzazione delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- c) installazione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta.

Art. 7

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le seguenti spese, sostenute dall'ente richiedente successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo, e non riferite ad acquisti di beni usati o ricondizionati o in leasing:

- a) lavori, forniture ed installazioni finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 6;
- b) costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- c) imprevisti, fino ad un massimo del 7 per cento del totale delle voci di cui alle lettere a) e b);
- d) spese di progettazione, direzione lavori, pianificazione e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi, consulenze specialistiche, rilievi e

indagini preliminari strettamente necessari alla redazione del progetto, fino ad un massimo del 12 per cento del totale delle voci di cui alle lettere a) e b);

- e) spese di redazione degli APE e per la predisposizione della diagnosi energetica;
- f) imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura in cui rappresenti un costo non recuperabile per il soggetto richiedente.

2. Le spese di cui alla lettera e) sono sostenute, in deroga a quanto previsto dal comma 1, antecedentemente alla presentazione della domanda, salvo i casi di interventi che rilevano ai fini della normativa sugli aiuti di Stato di cui all'articolo 5, nel qual caso dette spese non sono ammissibili.

Art. 8

(Presentazione della domanda di contributo)

1. La domanda di concessione del contributo è presentata, a pena di inammissibilità:

- a) dal legale rappresentante dell'ente o da altro soggetto autorizzato;
- b) con il sistema istanze on line (IOL), che prevede l'accesso tramite identità digitale (SPID, CIE, CNS), attraverso il link pubblicato sulla pagina dedicata del sito istituzionale regionale;
- c) entro i termini fissati con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di transizione energetica pubblicato sul sito istituzionale della Regione.¹

2. La domanda si considera presentata nella data e nell'ora risultante dalla convalida finale da parte del sistema informativo IOL. Nel caso in cui il soggetto richiedente presenti più domande riferite al medesimo edificio è considerata valida l'ultima domanda presentata in ordine cronologico.

3. La domanda è riferita ad un solo edificio, indipendentemente dalla tipologia di interventi oggetto di finanziamento e comprende almeno uno degli interventi finanziabili indicati all'articolo 6.

4. Il richiedente può presentare più domande di contributo se riferite a più edifici adibiti ad uso pubblico o istituzionale.

5. La domanda di concessione del contributo è corredata della seguente documentazione predisposta in formato digitale:

- a) diagnosi energetica redatta in conformità alle normative vigenti e firmata da tecnico abilitato, finalizzata ad ottenere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico dell'edificio e ad individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati;
- b) relazione tecnica di progetto, redatta e firmata da tecnico abilitato, contenente le informazioni relative all'edificio oggetto di intervento e i dati necessari alla verifica dei

¹ Lettera sostituita da art. 1, c. 1, DPRReg. 19/1/2026, n. 03/Pres. (B.U.R. 23/1/2026, S.O. n. 3).

criteri di ammissibilità ed alla valutazione del progetto ai fini della formazione della graduatoria. La relazione tecnica reca i seguenti contenuti essenziali:

- 1) descrizione delle caratteristiche e dei dati tecnici dell'edificio nello stato di fatto;
 - 2) descrizione degli interventi previsti;
 - 3) dimostrazione della conformità dell'intervento oggetto della domanda con i requisiti minimi previsti dalla normativa di settore vigente;
 - 4) cronoprogramma indicativo della realizzazione degli interventi;
- c) attestato di prestazione energetica (APE) dello stato di fatto, con riferimento alla conformazione dell'edificio nello stato di fatto precedente alla realizzazione degli interventi oggetto della domanda;
- d) APE dello stato di progetto, con riferimento alla conformazione dell'edificio nello stato previsto a seguito degli interventi per i quali viene richiesto il contributo;
- e) quadro economico di spesa nel quale è dettagliato il costo dell'intervento.

6. Con la presentazione della domanda è possibile richiedere l'erogazione in via anticipata del contributo secondo quanto previsto dall'articolo 12.

Art. 9

(Istruttoria delle domande di contributo)

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo è svolta dalla struttura regionale competente in materia di energia, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo.

3. È inammissibile la domanda di contributo presentata con modalità diverse da quelle previste o al di fuori dei termini indicati all'articolo 8, comma 1.

4. Nel caso di carenze documentali, sono richiesti, in un'unica volta, gli eventuali ulteriori documenti e chiarimenti strettamente indispensabili. Decorso inutilmente il termine assegnato per le integrazioni, nel corso del quale il termine del procedimento è sospeso, la domanda è improcedibile.

5. Con provvedimento in forma semplificata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), il responsabile del procedimento comunica al richiedente l'inammissibilità o l'improcedibilità della domanda di contributo nei casi di cui ai commi 3 e 4 e la rigetta.

Art. 10

(Valutazione delle domande di contributo)

1. Ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 11, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 9, a ciascuna domanda di concessione del contributo è attribuito un punteggio derivante dall'applicazione dei criteri di seguito elencati e descritti nell'Allegato A:

- a) riduzione del consumo totale di energia;
- b) qualità tecnico economica del progetto;
- c) livello di progettazione.

Art. 11

(Formazione della graduatoria)

1. La valutazione delle domande di concessione del contributo si conclude con la formazione di una graduatoria, in base al punteggio attribuito, recante:

- a) le domande ammesse a contributo e finanziabili;
- b) le domande ammesse a contributo e non finanziabili per carenza di risorse disponibili.

2. A parità di punteggio, è data priorità al progetto che comporta una maggiore riduzione percentuale di emissioni di CO₂, desumibile dai dati riportati negli APE stato di fatto e APE stato di progetto.

3. La graduatoria di cui al comma 1 è approvata con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia e pubblicata sul sito istituzionale della Regione nella sezione dedicata all'energia.

4. La graduatoria di cui al comma 1 rimane valida per la durata dell'esercizio finanziario nel quale sono state presentate le domande ammesse a contributo.

Art. 12

(Concessione ed erogazione anticipata del contributo)

1. La concessione del contributo è disposta con decreto del Direttore della struttura competente in materia di energia entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo.

2. Con il provvedimento di concessione del contributo, ai sensi degli articoli 62 e 64 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è fissato il termine per l'esecuzione dell'intervento finanziato, che non può essere superiore a 36 mesi dalla data dello stesso provvedimento, nonché quello per la presentazione della documentazione di rendicontazione della spesa che non può essere superiore a 6 mesi decorrenti dal termine assegnato per la conclusione dell'intervento. I termini indicati nel decreto di concessione possono essere prorogati su istanza motivata del beneficiario, presentata alla struttura regionale competente in materia di energia prima della scadenza.

3. Ai sensi dell'articolo 57 della legge regionale 14/2002, il contributo è erogato sulla base delle obbligazioni giuridiche assunte, limitatamente a quanto previsto dal cronoprogramma della spesa del contributo concesso, certificate dal responsabile unico del progetto.

4. Con il provvedimento di concessione di cui al comma 2, il contributo può essere erogato in via anticipata in misura pari al 100 per cento dell'importo totale concesso, qualora la richiesta sia effettuata, a pena di inammissibilità, unitamente alla presentazione della domanda di contributo.

5. L'erogazione anticipata del contributo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, qualora concessa ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, è disposta previa verifica che il soggetto richiedente non sia destinatario di un ordine di recupero per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che abbia dichiarato gli incentivi percepiti illegali e incompatibili con il mercato interno.

6. Al fine di finanziare le domande di contributo rimaste insoddisfatte, qualora siano state stanziati ulteriori risorse nello stesso esercizio finanziario in cui è stata approvata la graduatoria di cui all'articolo 11, è consentito lo scorrimento della stessa.

7. Qualora le risorse disponibili non consentano di finanziare integralmente l'ultima domanda ammessa a contributo, è disposta la concessione parziale dello stesso, nei limiti dell'importo disponibile, a favore del richiedente, a condizione che questo presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione della spesa eccedente. Nel caso di assegnazione di ulteriori risorse sul pertinente stanziamento del bilancio di previsione, il Direttore della struttura regionale competente in materia di energia approva, entro i successivi sessanta giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Bilancio finanziario gestionale (BFG), le relative variazioni ad integrazione del contributo concesso nella misura ridotta previa comunicazione al beneficiario e sua accettazione.

Art. 13

(Modifiche agli interventi)

1. Le modifiche agli interventi sono presentate dal soggetto richiedente con una domanda sottoscritta digitalmente e trasmessa con le modalità di cui all'articolo 8.

2. Sono ammesse le modifiche agli interventi finanziati che si rendano necessarie in ragione dell'avanzamento della progettazione o dell'esecuzione degli interventi stessi e che non comportino l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello assegnato nella graduatoria di cui all'articolo 11.

3. Il responsabile del procedimento entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 provvede all'autorizzazione o al diniego della modifica dell'intervento.

4. L'autorizzazione alla modifica dell'intervento non determina in alcun caso l'incremento del contributo concesso, né la variazione della posizione nella graduatoria.

Art. 14

(Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo)

1. Entro il termine di sei mesi dalla data fissata per l'ultimazione degli interventi, salvo eventuali proroghe, il soggetto beneficiario presenta alla struttura competente in materia di energia, tramite il sistema IOL, la rendicontazione di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 corredata altresì dall'indicazione della spesa sostenuta e dall'APE di fine lavori con riferimento alla conformazione dell'edificio nello stato risultante a seguito degli interventi realizzati.

2. Ai fini del rispetto del termine di cui al comma 1, la data e l'ora di presentazione della rendicontazione della spesa sono determinate con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2.

3. Il responsabile del procedimento provvede alla rideterminazione del contributo qualora, in sede di istruttoria della rendicontazione della spesa, l'ammontare della spesa definitivamente ammissibile a contributo risulti inferiore al contributo concesso.

4. Ai fini dell'erogazione del contributo concesso ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014, il beneficiario non deve essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

5. Il responsabile del procedimento, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della rendicontazione della spesa, approva la rendicontazione della spesa e, qualora il contributo non sia stato erogato in via anticipata ai sensi dell'articolo 12, comma 4, emette il provvedimento di erogazione del contributo nella misura spettante e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario.

Art. 15

(Vincolo di destinazione)

1. Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge regionale 7/2000, i soggetti beneficiari sono tenuti a mantenere la destinazione degli immobili oggetto dell'intervento finanziato per la durata di cinque anni dalla data di conclusione dell'intervento stesso.

Art. 16

(Revoca o rideterminazione del contributo)

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato a seguito di rinuncia da parte del beneficiario oppure a seguito di decadenza dal diritto all'incentivo:

- a) in caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione dei lavori relativi all'intervento oggetto del contributo, salvo proroghe concesse dalla struttura competente in materia di energia su richiesta motivata del beneficiario da presentare prima della scadenza del termine;
- b) qualora sia stata accertata una modifica dell'intervento rispetto al progetto finanziato che non rispetti le finalità di cui all'articolo 1 o le disposizioni di cui all'articolo 13;
- c) qualora risulti che tutte le spese sostenute sono di data anteriore a quella di presentazione della domanda di concessione del contributo.

2. Il contributo è rideterminato qualora alcune spese risultino di data anteriore alla data di presentazione della domanda ad eccezione di quelle di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e).

3. La revoca o la rideterminazione del contributo comporta la restituzione del contributo indebitamente erogato ai sensi del combinato disposto degli articoli 49 e 51 della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Disposizioni transitorie)

1. Per l'anno 2025 le domande sono presentate dalle ore 9:00 del quindicesimo giorno alle ore 16:00 del quarantacinquesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

ai fini della formazione della graduatoria di cui all'articolo 11 del Regolamento

Criterio di valutazione	Descrizione del criterio di valutazione	Punteggio	Reperibilità dato
1	<p>Riduzione del consumo totale di energia</p> <p>Riduzione dell'indice di prestazione energetica totale (EP_{tot}) ottenibile con l'intervento oggetto di domanda, come da formula seguente:</p> $P = 70 * c * \frac{EP_{tot,i} - EP_{tot,f}}{EP_{tot,i}}$ <p>Dove: P = punteggio c = 0,90 se la riduzione di EP_{tot} è ottenuta solo tramite interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) del Regolamento 0,95 se la riduzione di EP_{tot} è ottenuta tramite interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) del Regolamento 1,00 se la riduzione di EP_{tot} è ottenuta solo tramite interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del Regolamento $EP_{tot,i}$ ed $EP_{tot,f}$ = indici di prestazione energetica totale ante e post intervento in kWh/(m² anno)</p>	0 - 70	<p>APE stato di fatto</p> <p>APE stato di progetto</p> <p>Relazione tecnica o altri elaborati progettuali</p>
2	<p>Qualità tecnico economica del progetto</p> <p>Miglior rapporto R tra la riduzione del consumo totale di energia ottenibile con l'intervento oggetto di domanda e l'importo economico necessario alla sua realizzazione, come da formula seguente:</p> $P = \begin{cases} 0 & se R < 0,1 \\ 20 * R & se 0,1 \leq R < 1 \\ 20 & se R \geq 1 \end{cases}$ <p>Dove: P = punteggio $R = \frac{S * (EP_{tot,i} - EP_{tot,f})}{C}$ in kWh/€ $EP_{tot,i}$ ed $EP_{tot,f}$ = indici di prestazione energetica totale ante e post intervento in kWh/(m² anno) S = superficie utile climatizzata in m² C = costo complessivo dell'intervento in €</p>	0 - 20	<p>APE stato di fatto</p> <p>APE stato di progetto</p> <p>Quadro economico di spesa</p>
3	<p>Livello di progettazione</p> <p>Avanzamento del livello di progettazione degli interventi al momento della presentazione della domanda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica così come richiesta dall'art. 8, comma 5, del Regolamento (0 punti); • Progetto di fattibilità tecnico ed economica ai sensi del D.Lgs. n.36/2023 (5 punti); • Progetto esecutivo ai sensi del D.Lgs. 36/2023 (10 punti). 	0 - 10	<p>Relazione tecnica o altri elaborati progettuali</p>